

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore	<b>STARO</b>	Presidente
dott. Federico	<b>LUPONE</b>	Consigliere
dott. Rossella	<b>CASSANETI</b>	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al n° **50219/R** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei signori

1. **CAPASSO Domenico**, nato a S. Arpino (NA) il 23/01/1931 e residente in Napoli al viale delle Porcellane n. 16, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati Michele Speranza e Carmine Capasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Speranza in Napoli alla via Firenze n. 32;
2. **LAUDA NICOLA**, nato a Foggia l'11/11/1920 e residente in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28.

**VISTO** l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 5 ottobre 2006;

**VISTA** la memoria di costituzione depositata in Segreteria dalla difesa del signor Domenico CAPASSO in data 25 maggio 2007;

**VISTI** tutti gli altri atti di giudizio;

**CHIAMATA** la causa nella pubblica udienza del giorno 14 giugno 2007, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore referendario Rossella Cassaneti, gli avvocati Michele Speranza e Carmine Capasso in difesa del signor Domenico CAPASSO, nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Tiziana Spedicato;

**Ritenuto in**

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione in data 05.10.2006 la Procura Regionale conveniva in giudizio i signori Domenico CAPASSO e Nicola LAUDA, per sentirli condannare, ciascuno per la parte assunta nella determinazione del danno rilevato nell'atto introduttivo del giudizio, al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma complessiva di € 165.385,43, oltre interessi e spese di giustizia.

In particolare, parte attrice esponeva di avere svolto attività istruttoria, a seguito di una relazione predisposta dal Provveditorato Regionale della Campania dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, da cui è emerso quanto segue.

Con sentenza penale n. 2323/96, depositata il 28.03.1996, della Corte di Appello di Napoli - VI Sezione (emessa successivamente ad una prima sentenza n. 4794/89 del Tribunale di Napoli - III Sezione Penale, di condanna dei dottori Domenico Capasso, Nicola Lauda e Raffaele Zagaria ed alla sentenza di II grado resa il 05.06.1992 della Corte di

Appello di Napoli, che confermava la condanna nei soli confronti dei dottori Lauda e Capasso, nonché a seguito di sentenza del 06.05.1993 della Corte di Cassazione che cassava la sentenza di II grado con rinvio degli atti alla stessa Corte d'Appello per un nuovo esame dei proposti appelli), il LAUDA ed il CAPASSO venivano definitivamente condannati per il reato di omicidio colposo nei confronti del signor Vincenzo Clemente, detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale, Padiglione Avellino e deceduto in data 06.05.1985 presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.

All'epoca dei fatti - esponeva ancora il requirente - il LAUDA era (fin dal 1979) medico addetto proprio al Padiglione Avellino della Casa Circondariale Poggioreale di Napoli, mentre il CAPASSO era dirigente sanitario dell'Istituto (incarico ricoperto dal 01.03.1978 al 14.10.1985) e del Centro Clinico S. Paolo (presidio ospedaliero esterno della Casa Circondariale) nonché responsabile del personale paramedico ed infermieristico in servizio presso la Casa Circondariale.

Costoro - rilevava la Procura - *“all’atto dell’ingresso del detenuto Clemente nella Casa Circondariale, omettevano di sottoporlo prontamente alla visita alla data di ingresso e di prescrivere idonee e tempestive cure, atte a contrastare l’epilessia dichiarata esplicitamente e tempestivamente dal detenuto al momento della introduzione in carcere e già in precedenza diagnosticata e documentata in apposita cartella clinica. Neppure gli praticavano l’appropriata e necessaria terapia farmacologica a base di Dintospina”*, che lo stesso Clemente segnalava di assumere

regolarmente da tempo e fino al 12.04.1985, data del suo ingresso presso la Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale.

Nemmeno di fronte al progressivo ed evidente deteriorarsi delle condizioni di salute del detenuto i convenuti ne curavano la tempestiva sottoposizione a visite specialistiche ed alla somministrazione della necessaria terapia farmacologica, con la conseguenza che il Clemente decedeva nella data dianzi indicata per arresto cardiocircolatorio, conseguente ad edema cerebrale, causato dall'aggravarsi dello stato epilettico conseguito all'improvvisa sospensione del trattamento farmacologico con cui veniva precedentemente costantemente trattato.

A seguito del giudizio penale, gli eredi del Clemente instauravano giudizio civile finalizzato al risarcimento del danno ricevuto dalla morte del congiunto, conclusosi con sentenza n. 3622/2001 del Tribunale di Napoli - Sezione XII Civile, di condanna in solido del Ministero della Giustizia e dei dottori Lauda e Capasso a risarcire il danno di che trattasi.

In esecuzione di tale pronuncia, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha proceduto ad emettere nel 2002 mandati di pagamento per € 75.666,07 a favore di Clemente Raffaele, € 25.063,23 a favore di Clemente Rosa, € 32.465,06 a favore di Clemente Addolorata ed € 25.063,33 a favore di Clemente Anna, per un totale di €158.257,69.

Con sentenza n. 934/03 della Corte d'Appello di Napoli, emessa a seguito di appello proposto dagli eredi Clemente ed in parziale riforma

della predetta pronuncia di primo grado, provvedeva a rideterminare la somma da risarcire ai soggetti suindicati, risultata, in totale, pari ad € 154.937,02, con aggiunta di interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, e alle spese di giustizia liquidate in euro 4.800,00.

La Procura, ritenendo l'esborso di che trattasi fonte di danno erariale ingiusto e risarcibile nei confronti del Ministero della Giustizia, ne attribuiva la determinazione alla condotta omissiva gravemente colposa degli odierni convenuti e lo quantificava come segue:

- € 158.257,69 di cui ai mandati di pagamento emessi a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3622/2001;
- € 2.327,84, somma ulteriormente liquidata a Clemente Anna e Clemente Rosa quale differenza positiva quantificata nella sentenza n. 399/2004 della Corte d'Appello di Napoli;
- € 4.800,00, spese legali liquidate nella succitata sentenza della Corte d'Appello di Napoli;

per un totale di € 165.385,43, *“oltre interessi legali e rivalutazione sugli importi differenziali, da calcolarsi dalla data di estinzione dei mandati di pagamento emessi nel 2002 in favore degli eredi Clemente fino al soddisfo”*.

A seguito di notifica ai presunti responsabili di inviti a controdedurre ex art. 5 l. 20/1994, Il solo CAPASSO presentava controdeduzioni e veniva personalmente ascoltato, senza che, peraltro, gli elementi prodotti venissero ritenuti dal requirente idonei a superare le contestazioni di addebito. Seguiva l'atto di citazione in epigrafe, in cui

la Procura contestava, in particolare, ai convenuti di aver contravvenuto alle disposizioni sanitarie ed alle regole deontologiche finalizzate a garantire condizioni di salute e di benessere complessivo a coloro che sono sottoposti al trattamento penitenziario; rilevava, infatti, il requirente, che tali disposizioni (contenute negli artt. 11 e 16 legge 26.07.1975 n. 354, nonché 34 del DPR 431/1976) avrebbero imposto, in particolare, al CAPASSO (incaricato di organizzare e coordinare la complessa struttura medico - infermieristica, atta a garantire le esigenze profilattiche e di cura degli internati) di apprestare un servizio sostitutivo del medico di Padiglione (assente per ferie al momento dell'ingresso in Istituto del Clemente) per garantire la necessaria continuità assistenziale sanitaria, di sovrintendere alla sottoposizione del Clemente al necessario costante controllo terapeutico, nonché di curare l'applicazione della cd. circolare Altavista, che avrebbe consentito di *bypassare* il divieto di somministrare un farmaco particolare quale la Dintospina (di cui necessitava il Clemente) acquistandolo all'esterno; tutti adempimenti rimasti inattuati.

Dal canto suo, il dr. LAUDA, assente dal servizio senza sostituzione e rientrato il giorno 20 aprile del 1985, sottoponeva a visita il detenuto Clemente solo il giorno 24 dello stesso mese, decidendone il trasferimento al Centro clinico S. Paolo, a dispetto del fatto che sul diario clinico del Clemente fossero annotate la gravità del caso e le indicazioni terapeutiche di vari medici che lo avevano sottoposto a visita.

Al detenuto in questione, dunque, mancò - secondo la ricostruzione attorea, nella quale si faceva anche frequente rinvio a quanto già statuito nelle sedi penale e civile - l'assistenza medico-sanitaria cui aveva diritto, con irrimediabile pregiudizio del suo stato di salute e con progressivo aggravamento delle sue condizioni, fino alla morte avvenuta il 06.05.1985.

Del danno derivatone, quantificato in € 165.385,43, sono responsabili - secondo la prospettazione attorea - per i due terzi dell'importo il CAPASSO e per il restante terzo il LAUDA, salvo, naturalmente, diverso apprezzamento del Collegio.

Con memoria depositata in data 25.05.2007 si costituiva nel presente giudizio, per il tramite dei difensori incaricati Michele Speranza e Carmine Capasso, il signor Domenico CAPASSO, il quale chiedeva:

1. la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in sede civile a seguito di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione delle sentenze nn. 943/03 e 399/04 della Corte d'Appello di Napoli, in quanto il ricorso impugnativo di quest'ultima investe nella sua interezza e, comunque, l'importo del danno addebitabile al CAPASSO risulterebbe diversamente quantificabile in ragione dell'accoglimento;
2. la dichiarazione d'improcedibilità/inammissibilità della domanda attrice;
3. la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile, in ragione della mancanza di rapporto di servizio tra l'Amministrazione della Giustizia ed il dr. CAPASSO;

4. nel merito, dopo un'articolata ricostruzione degli eventi che precedettero la morte del detenuto Clemente, il proprio proscioglimento da ogni addebito, stante la maggiore incidenza, in termini di apporto causativo dell'evento letale che ha dato luogo all'esborso per cui la Procura ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, di condotte omissive di altri soggetti, ed in particolare del Direttore dell'Istituto penitenziario, che avrebbe dovuto disporre la sostituzione del medico assente per ferie a mente dell'art. 50 legge 740/1970, adottare ulteriori iniziative volte ad evitare il decesso del detenuto in quanto pienamente a conoscenza del caso e provvedere a stipulare polizze assicurative sanitarie volte a contenere eventuali danni erariali conseguenti a vicenda quale quella esaminata, nonché dei vari medici che visitarono ed ebbero in cura il Clemente durante il periodo di detenzione che precedette la morte, non potendo costituire elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità del CAPASSO richiesta dalla Procura la condanna da questi ricevuta in sede penale per il reato di omicidio colposo;
5. in via subordinata, l'accertamento di eventuali responsabilità di terzi anche mediante disposizione di CTU medico-legale, nonché l'applicazione nel caso di condanna, del potere riduttivo.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Speranza, in primo luogo, reiterava le eccezioni preliminari sollevate in memoria scritta, cioè le richieste di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello civile pendente innanzi alla Corte di Cassazione al fine della



corretta quantificazione del danno erariale, di dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile a causa della pendenza dell'azione di rivalsa proposta dall'Avvocatura dello Stato nei confronti del suo assistito, nonché di dichiarazione di difetto di giurisdizione a causa dell'insussistenza di rapporto di servizio tra il dr. CAPASSO e l'Amministrazione della Giustizia, motivando quest'ultima, in sede di replica, con la circostanza per cui il CAPASSO era stato destinatario di un incarico ricevuto quale professionista esterno.

Nel merito, il difensore evidenziava che il decesso del detenuto Clemente deve essere ascritto ad una generica incuria dei medici e degli apparati sanitari coinvolti nella vicenda, nella conduzione della quale la responsabilità del dr. CAPASSO si configura come residuale - a titolo esemplificativo, citava la circostanza della dimissione del Clemente dal Centro clinico San Paolo, a dire del difensore incautamente avvenuta non il 27 ma il 30 aprile del 1985, seguita il giorno successivo da una nuova violenta crisi epilettica, tale da far ritenere che la dimissione in questione fu dettata da innegabile imperizia e negligenza. Neppure, a dire dell'avv. Speranza, si potrebbe imputare il prefato danno al CAPASSO in ragione di una generica disfunzione organizzativa dell'apparato - a lui eventualmente rimproverabile in quanto direttore sanitario dell'Istituto penitenziario - poiché tale disfunzione dovrebbe ritenersi derivante non da grave negligenza del convenuto ma da obiettive carenze strutturali e da abnormi vuoti legislativi.

L'avv. Capasso aggiungeva, attraverso la dettagliata ricostruzione fattuale della fattispecie all'origine della pretesa risarcitoria della Procura, elementi finalizzati a far ritenere la responsabilità dell'evento del decesso del detenuto come individuabile a carico di altri soggetti; in sede di replica, rilevava che il farmaco necessario alla cura della gravissima patologia di cui soffriva il Clemente era presente nell'Istituto penitenziario - poiché la confezione che egli portava con sé gli era stata sequestrata al momento dell'ingresso nel carcere - ma non gli fu mai somministrata, a dispetto del fatto che il CAPASSO gliel'avesse prima prescritta in data 16.04.1985 e poi ne avesse autorizzato successivamente la somministrazione.

Il P.M. di udienza contestava, in primo luogo, la fondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea, così come prospettate dalla difesa del CAPASSO, la prima perché la stabile funzione di dirigente sanitario dell'Istituto penitenziario dallo stesso ricoperta non può far dubitare della sussistenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'amministrazione necessario per l'incardinamento della giurisdizione contabile, e la seconda perché l'azione di rivalsa dell'Amministrazione avverso il CAPASSO stesso asseritamente pendente integrò - in realtà - la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione stessa - e poi dichiarata inammissibile all'esito del giudizio - innanzi al Tribunale di Napoli adito nel 1997 dagli eredi Clemente.

In secondo luogo, esprimeva dissenso avverso la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello instaurato

dal convenuto in sede civile mediante proposizione di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto l'eventuale riforma delle impugnate pronunce della Corte d'Appello di Napoli farebbe comunque restare la quantificazione del danno cristallizzata all'esito del giudizio di primo grado, definito con la sentenza n. 3622/01 del Tribunale di Napoli.

Nel merito, il P.M. evidenziava dettagliatamente i comportamenti illeciti dei convenuti, sui quali - sottolineava - vi è inoppugnabile giudicato penale e su cui la CTU agli atti getta comunque ulteriori lumi; ricordava che la dimissione del Clemente dal Centro clinico San Paolo è sicuramente avvenuta il 27 e non il 30 aprile del 1985, come incontrovertibilmente risulta dagli atti di causa e diversamente da quanto pretestuosamente asserito dall'avv. Speranza.

Riteneva che vi sia stata, nella determinazione del decesso del detenuto, l'innegabile concorso colposo di altri sanitari, in particolare del dr. Palladino e dei medici che lo visitarono dopo il 27.04 - ad esempio, quelli dell'Ospedale "Cardarelli" - il che potrebbe incidere sull'importo del danno imputabile ai convenuti.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei dottori CAPASSO e LAUDA per quanto già esposto nell'atto scritto e nel corso dell'odierna udienza, salvo l'abbattimento del complessivo importo del danno oggetto della pretesa risarcitoria in ragione dell'apporto causativo dello stesso ascrivibile agli altri soggetti coinvolti nella vicenda, dianozi indicati.

**Considerato in**

## DIRITTO

1. L'eccezione che il Collegio deve pregiudizialmente affrontare riguarda il preteso **difetto di giurisdizione** di questa Corte, in ragione del fatto che il dr. CAPASSO, pur rivestendo l'incarico di dirigente sanitario della Casa Circondariale "Poggioreale" di Napoli, avrebbe ricevuto l'incarico medesimo quale soggetto esterno all'apparato amministrativo, entro il quale, pertanto - secondo l'assunto difensivo - egli non potrebbe considerarsi incardinato, con la conseguente insussistenza del **rapporto di servizio** necessario per la contestabilità di qualsivoglia illecito amministrativo-contabile e - cioè - per la sottoposizione al sindacato di questa Corte.

Orbene, premesso che risulta dagli atti di causa che con nota del 05.06.1979 del Ministero di Grazie e Giustizia - Direzione Generale per gli Istituto di Prevenzione e Pena il dr. Domenico CAPASSO vedeva ratificare la propria nomina a dirigente sanitario della Casa Circondariale "Poggioreale" di Napoli (cui la predetta nota era diretta: cfr. all. n. 10 del fascicolo di Procura), ritiene il Collegio che i principi reiteratamente affermati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione conducono ad escludere che la fattispecie all'esame - limitatamente alla posizione del dott. Cirignotta - esuli dalla cognizione del giudice contabile.

Giova, al riguardo, rammentare che - secondo consolidata giurisprudenza - qualunque sia la genesi del rapporto che intercorre tra una pubblica amministrazione ed un soggetto non legato ad essa da un rapporto d'impiego, il rapporto stesso viene a configurarsi quale

rapporto di servizio quando il terzo si trovi ad essere funzionalmente inserito nell'organizzazione e nell'attività amministrativa per lo svolgimento di un'attività tipica dell'Amministrazione. E, perchè l'incarico possa configurare un rapporto di servizio, occorre - come affermato dal giudice regolatore della giurisdizione - che il terzo sia investito dello svolgimento di un'attività soggetta alle regole peculiari del diritto pubblico. Tipico è il caso del libero professionista che venga investito delle funzioni di direttore dei lavori nella realizzazione di un'opera pubblica; funzioni che - pur trovando la loro genesi in un contratto - comportano l'inserimento temporaneo del professionista nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa; con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico (cfr. Cass. civ. SS.UU. 13 gennaio 2003, n. 340).

Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno - poiché risulta dai prefati atti di causa - sul fatto che il dr. CAPASSO ha non solo ricevuto nomina formale d'incarico di dirigente sanitario del predetto Istituto Penitenziario, ma ha assunto per effetto di essa un sostanziale incardinamento nell'apparato amministrativo-sanitario dello stesso, cioè egli è sia entrato a far parte organicamente della struttura organizzativa dell'ente pubblico ed è sia stato preposto allo svolgimento di un'attività a questo riferibile, che traeva dal diritto pubblico i parametri normativi di riferimento, sia in ragione delle finalità perseguite, sia per l'inserimento nel processo di formazione ed

attuazione della volontà della stessa Pubblica Amministrazione.

Per quanto suesposto, non può revocarsi in dubbio che sussistesse all'epoca dei fatti controversi il rapporto di servizio tra il convenuto CAPASSO e l'Amministrazione penitenziaria, con conseguente sottoponibilità del medesimo per tali fatti al sindacato di questa Corte. Valga, sul punto, sin d'ora evidenziare che risulta parimenti provato l'incardinamento nella struttura carceraria anche del convenuto LAUDA, il quale veniva nominato medico incaricato presso la Casa Circondariale "Poggioreale" di Napoli, in quanto vincitore di concorso all'uopo indetto ed espletato, con decreto ministeriale n. 797471/O.1.1/328 del 20.10.1977, adottato ai sensi della legge 09.10.1970 n. 740 cfr. all. n. 14 al fascicolo di Procura).

L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa del CAPASSO è pertanto da ritenere destituita di fondamento e va respinta.

**2. Riguardo la pretesa improcedibilità/inammissibilità della domanda attrice** per attuale pendenza dell'azione di rivalsa promossa dall'Amministrazione nei confronti dei convenuti, anche tale eccezione dev'essere ritenuta del tutto priva di pregio.

Essa si basa, invero, nell'assunto difensivo, sulle domande riconvenzionali di rivalsa e garanzia proposte dall'Avvocatura dello Stato contro Domenico Papasso e Raffaele Zagara nelle comparse di costituzione e risposta presentate al Tribunale di Napoli - Sezione XII, adito dagli eredi Clemente con atto di citazione notificato il 27.12.1997 per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del

decesso del congiunto (cfr. all.ti nn. 6 e 7 al fascicolo di parte); il giudizio così instaurato si è concluso con la sentenza n. 3622/01 del medesimo Tribunale, che ha dichiarato l'inammissibilità delle suddette domande riconvenzionali (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte), statuizione divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione sul punto.

L'eccezione in esame deve, dunque, essere respinta, essendosi nel frattempo formato il giudicato sulla surrichiamata statuizione civile.

**3.** Ancora in via preliminare, dev'essere esaminata la **richiesta di sospensione del giudizio** in attesa della definizione di quello civile, pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

La richiesta in questione è stata motivata dalla difesa del convenuto CAPASSO - come anticipato in premessa - con il fatto che il ricorso presentato dal medesimo innanzi alla Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 399/04 della Corte d'Appello di Napoli è suscettibile di determinare, in caso di accoglimento, effetti rilevanti in ordine alla quantificazione del risarcimento attribuito agli eredi Clemente e, cioè, del danno pubblico, dovendosi, pertanto, allo stato attuale considerare tale quantificazione come non definitiva.

In realtà - come giustamente posto in evidenza dal P.M. di udienza e non contestato nel corso dell'odierno dibattimento dai difensori del CAPASSO - con il predetto ricorso questi ha dedotto, sostanzialmente, l'illegittimità della statuizione della C.A. di Napoli in ordine all'ammissibilità degli appelli proposti da alcuni eredi Clemente e dell'incremento - operato dalla stessa Corte d'Appello - dell'importo

del danno da risarcire, in riforma, sul punto, della sentenza di I grado resa dal Tribunale di Napoli.

Di conseguenza, anche in ipotesi di accoglimento del gravame da parte della S.C., resterebbe in ogni caso “cristallizzato” l’importo del danno riconosciuto agli eredi Clemente in forza della sentenza n. 3622/2001 del Tribunale di Napoli.

Non potendovi essere pertanto alcun dubbio sulla certezza, sull’attualità e sulla concretezza del danno medesimo, la pendenza del giudizio civile innanzi alla Corte di Cassazione adita dal CAPASSO non è suscettibile di incidere sulla risarcibilità del danno medesimo.

Invero, il Collegio ritiene di dover escludere che tale pendenza possa far venire meno la concretezza e l’attualità del danno erariale (costituito nel caso di specie dal pagamento di un’ ingente somma sulla base di una sentenza di condanna del giudice civile immediatamente esecutiva), poiché i suddetti requisiti, essenziali per la sussistenza della responsabilità amministrativa e che si realizzano nel momento dell’esborso a carico delle casse dell’ente, non devono essere confusi con quello della definitività, la cui mancanza, per costante orientamento giurisprudenziale, non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità, anche in considerazione della possibilità che dell’eventuale recupero totale o parziale si tenga conto in sede di esecuzione della sentenza. La sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente in fase di legittimità, invocata dai difensori costituiti, non solo non è necessaria ai sensi dell’art 295 c.p.c. - non versandosi in alcuna ipotesi di pregiudizialità



- ma non è neanche opportuna, stante l'autonomia dei due giudizi aventi diverso oggetto, che comporta l'inammissibilità di un appiattimento del giudizio contabile su quello amministrativo (si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza n. 844/2006).

Per quanto suesposto, la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello civile ora pendente innanzi alla S.C. deve essere rigettata.

4. Il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

4.A. Con riferimento, in primo luogo, all'elemento oggettivo del **danno pubblico**, risulta del tutto evidente che l'Amministrazione penitenziaria ha visto sorgere a proprio carico un obbligo risarcitorio nei confronti degli eredi Clemente in ragione di quanto statuito nella sentenza di condanna n. 3622/2001 del Tribunale di Napoli ed ha dovuto conseguentemente sopportare l'esborso che ne è derivato, esborso che si qualifica senz'altro come ingiusto perché ha determinato un ingiustificato depauperamento del patrimonio dell'Ente; si versa, in altri termini, in una fattispecie tipica di danno **cd. indiretto**, in cui l'antigiuridicità del danno stesso assume una

specifica valenza in quanto connessa all'esistenza di una sentenza di condanna al risarcimento del danno arrecato a terzi emessa dal giudice civile nei confronti dell'Ente, da cui derivi un esborso non corrispondente ad un alcuna pubblica utilità acquisita.

Per quanto concerne la **quantificazione del danno** medesimo, il Collegio ritiene di dover fare riferimento, stanti le considerazioni esposte al punto **3** che precede, a quanto liquidato a favore degli eredi Clemente con la sentenza di primo grado, essendo tale importo comunque insuscettibile di ulteriore modifica - per quanto d'anzì osservato - ed essendone già avvenuto il pagamento ad opera del Ministero della Giustizia in ragione di decreto del 29.03.2002 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (cfr. all. n. 28 al fascicolo di Procura), cioè ad **€ 158.257,69**.

**4.B.** Quanto al **nesso di causalità** ed alla sussistenza del **rapporto di servizio**, basti evidenziare che il nocumento alle finanze dell'ente pubblico si è prodotto a seguito dell'insorgenza a suo carico dell'obbligo risarcitorio del danno subito dagli eredi del detenuto Vincenzo Clemente a causa del decesso di quest'ultimo avvenuto il 06.05.1985 presso l'Ospedale "Cardarelli" di Napoli per non essere stato sottoposto durante la detenzione presso la Casa Circondariale "Poggioreale" di Napoli ad adeguata terapia antiepilettica in ragione delle condotte omissive dei convenuti, sul cui rapporto di servizio rispetto all'Amministrazione danneggiata si è già detto al punto 1 della presente parte motiva ai fini dell'affermazione della sussistenza nel caso di specie della giurisdizione di questa Corte.

4.C. In punto di **elemento soggettivo** dell'illecito, la Procura attrice lo descrive come **colpa grave**, in ragione dell'ascrivibilità delle predette condotte omissive ad inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia dei convenuti, sebbene il P.M. di udienza abbia argomentato nel senso di doversi ritenere sussistente, nella determinazione dell'*exitus* da cui è derivato a carico dell'Amministrazione penitenziaria l'obbligo risarcitorio dianzi indicato, l'apporto delle condotte colpose poste in essere da parte di altri sanitari che visitarono il Clemente durante la restrizione presso l'Istituto penitenziario ed anche durante il ricovero presso l'Ospedale "Cardarelli".

Orbene, la grave colposità della condotta adottata dagli odierni convenuti è incontrovertibilmente deducibile dalle statuizioni contenute in proposito nella sentenza di condanna n. 2323/96 della Corte d'Appello di Napoli ed è ulteriormente chiarita dall'analisi tecnica dei fatti che diedero luogo al decesso del Clemente esposta nella C.T.U. redatta in data 09.06.1986 dai dottori Roberto Cotrufo, Alfonso Zarone e Pietro Zangani, all'uopo incaricati dal G.I. presso il Tribunale di Napoli.

Sul punto, va, in primo luogo, premesso che sui fatti oggetto del presente giudizio il giudice penale si è già occupato, come già precisato anche nella premessa in fatto, pronunciando su di essi sentenza definitiva di condanna degli odierni convenuti, sulla base di tutte le prove in quella sede formate ed acquisite, in particolare della perizia tecnica d'ufficio dianzi richiamata, formulata in ragione di tutta la documentazione sanitaria agli atti processuali, nonché di varie

deposizioni testimoniali; tale pronuncia, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel presente giudizio - rivolto al risarcimento del danno - quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che gli imputati lo hanno commesso, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.

Quindi, i fatti, quali accertati nei confronti degli autori che sono stati parti nel processo penale, vanno confermati nel presente giudizio come certi nella loro oggettività nei confronti di entrambi, senza che una diversa ricostruzione di essi - pure ampiamente svolta dai difensori del CAPASSO - possa in alcun modo ritenersi rilevante in questa sede.

Ciò puntualizzato, si osserva che una sintetica riproposizione dello svolgimento degli eventi che diedero luogo al decesso del Clemente e che il G.O. ha ritenuto elementi costitutivi del reato di omicidio colposo a carico del CAPASSO e del LAUDA, possa consentire anche in questa sede di delineare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile rilevato dal requirente.

Vincenzo Clemente venne tratto in arresto presso la Casa Circondariale di Napoli "Poggioreale" - Padiglione "Avellino" per la contravvenzione di cui all'art. 80 del C.d.S. il 12.04.1985; riferì immediatamente di essere epilettico al dr. Palladino, medico assegnato all'Istituto penitenziario ma non al Padiglione "Avellino" - il cui sanitario di reparto, il dr. LAUDA, era assente per ferie - che lo visitò all'ingresso in carcere ma non adottò alcuna prescrizione medica o determinazione in merito (cfr. diario clinico del Clemente, all. n. 8 del fascicolo di

parte), nonostante il farmaco che il detenuto abitualmente assumeva (la Dintospina) gli fosse stato immediatamente sequestrato perché rientrante nell'elenco delle sostanze farmaceutiche non consentite. Neppure il dr. Palladino segnalava alcunché al dirigente sanitario del carcere, dr. CAPASSO, che intervenne direttamente visitando personalmente il Clemente il 16.04.1985, quando il detenuto venne colto da una crisi del suo male durante un colloquio con un congiunto: in tale occasione, il dr. CAPASSO - nonostante la situazione fosse già "preoccupante" e nonostante sia "ampiamente noto" nelle nozioni del campo medico che "il malato affetto da epilessia cronica non dev'essere lasciato senza terapia nemmeno per ventiquattro ore e che non bisogna mai interrompere bruscamente il trattamento": cfr. perizia CTU dianzi citata - si limitava a prescrivere la Dintospina ed a disporre l'acquisto "a spese dell'Amministrazione" (cfr. diario clinico); la prescrizione veniva confermata dal dr. Zagara, specialista neurologo esterno all'Amministrazione carceraria, che sottoponeva a visita il Clemente lo stesso 16 aprile.

Tuttavia, la Dintospina non venne mai somministrata al Clemente, nonostante questi fosse stato visitato dal dr. Varriale (altro sanitario in servizio presso l'Istituto penitenziario "Poggioreale", tuttavia non destinato al Padiglione "Avellino" né incaricato di sostituire il dr. LAUDA) per ben tre volte dopo il giorno suindicato ed abbia ricevuto dallo stesso medico sia prescrizione di Valium (ansiolitico e sedativo) e di Talofen (antipsicotico) e sia annotazione secondo cui "il soggetto è bisognevole di terapia specifica come segnalato in cartella, ma non è

stato ancora provveduto. Si richiede medico di reparto con precedenza” (21.04.1985). Ma il dr. LAUDA, rientrato dalle ferie il 20.04.1985, visitò il detenuto soltanto il 24 aprile, definendolo “epilettico di vecchia data” e stabilendone il ricovero presso il Centro Clinico San Paolo, dove avrebbe dovuto essere “visitato con urgenza dal neurologo”; presso tale Centro, in effetti, il Clemente venne finalmente sottoposto a terapia specifica con Metinal idantoina (equivalente alla Dintospina) e con Depakin (altro farmaco utilizzato nel trattamento dell’epilessia generalizzata), nonché con Valium in caso di necessità: la condotta dei sanitari che ebbero in cura il detenuto presso il Centro San Paolo fu, dunque, “ineccepibile” (cfr. perizia C.T.U.), tanto che la situazione sembrò migliorare ed il Clemente venne dimesso in data 27.04.1985 - non il 30 aprile, come erroneamente affermato dalla difesa: di tale data sono l’annotazione del dr. Vecchione (altro medico dell’Istituto penitenziario) sul diario clinico, in cui si prescrive la stessa terapia effettuata presso il Centro Clinico San Paolo, e l’autorizzazione del direttore della Casa Circondariale al detenuto ad ottenere la somministrazione di quattro compresse di Dintospina: cfr. all. n. 11 al fascicolo di parte. E’, invece, del 01.05.1985 la seguente annotazione del dr. Varriale: “Il soggetto ritorna al P.S. in seguito ad una ulteriore crisi di agitazione psicomotoria riportando varie lesioni contusive nella regione frontale. Dato il ripetersi frequente di questa crisi convulse venga inviato all’infermeria sussidiaria con piantonamento e si sollecita come già più volte fatto l’acquisto di Dintospina capsule a spese

dell'Amministrazione come già da referti precedenti. Sia visitato dal medico di reparto”.

Successivamente, le condizioni del Clemente andarono progressivamente aggravandosi (“stato di assenza”, “condizioni cardiocircolatorie appena soddisfacenti”, “notevole stato di decadimento fisico”, “P.A. 70/40”), nonostante la terapia intensiva cui venne sottoposto presso il Centro Clinico San Paolo, dal quale, considerato il progressivo aggravarsi del suo stato generale, venne trasferito all'Ospedale “Cardarelli” di Napoli il 04.05.1985, dove, a causa della “sofferenza cerebrale ormai accentuata” e dell’”evoluzione maligna dello stato di torpore”, morì alle 22.15 del 06.05.1985 per “ -- crisi convulsive frequenti e ravvicinate - grave sofferenza cerebrale, con edema e focolaio di rammollimento - grave compromissione delle condizioni organiche generali e dello stato di nutrizione, con decadimento somatico molto accentuato; stato precomatoso -- turbe cardiocircolatorie e respiratorie, ipoventilazione ed ipostasi polmonare, broncopolmonite terminale e focolai multipli, disseminati e confluenti” (cfr. perizia C.T.U.).

Il decesso intervenne perché l'interruzione improvvisa dell'abituale somministrazione di farmaco antiepilettico, interruzione durata per ben dodici giorni (dal 12 al 24 aprile 1985), determinò a carico del Clemente una sofferenza cerebrale così accentuata da rendere inutile qualsiasi intervento terapeutico successivo, pur se più che correttamente effettuato, come nel caso dei sanitari del Centro San Paolo - il comportamento dei medici del “Cardarelli” fu, invece,

secondo i periti nominati dal G.I., censurabile, nel senso che le indicazioni terapeutiche impartite non furono tali da garantire un'adeguata "copertura" antiepilettica, sebbene le condizioni generali del paziente fossero ormai in tal modo compromesse che neppure una terapia più valida e specifica avrebbe potuto rendere fausta la prognosi del caso.

Pertanto, le conseguenze letali per il Clemente delle omissioni assistenziali e terapeutiche dianzi descritte devono essere ascritte alla condotta negligente ed imperita dei convenuti, unitamente a quella - a parere del Collegio, che ritiene sul punto condivisibile quanto osservato dal P.M. di udienza - del dr. Palladino ed a quelle di altri medici che hanno occasionalmente visitato il detenuto presso l'Istituto penitenziario.

Invero, come giustamente osservato nella parte motiva della sentenza C.A. Napoli n. 2323/96 dianzi citata con riferimento alla posizione del dr. CAPASSO, *"non solo quale medico (che, comunque, aveva instaurato un rapporto in un contesto e con un paziente tutt'affatto peculiari), ma, anzitutto quale direttore sanitario - cui è agevolato, fra gli altri, lo specifico compito di disporre le periodiche richieste di approvvigionamento della farmacia - avrebbe dovuto attivarsi, per perfezionare la pratica di acquisto (spettando proprio a lui il patere di dare il necessario "nulla osta", compilando così e sottoscrivendo per la parte che lo riguardava, il già citato "modello 32"; da rimettere, poi, al direttore del carcere per la firma decisiva); seguirla e, all'occorrenza, sollecitarla (poiché aveva diagnosticato un caso di*



*epilessia e prescritto un farmaco non reperibile nella farmacia del carcere); assicurarsi che la terapia, pericolosamente sospesa (come la crisi, che il giorno 16 aveva colpito il Clemente, denunciava) riprendesse senza ritardo; tanto più che egli sapeva (o avrebbe dovuto sapere, nella qualità, appunto, di direttore sanitario) che il LAUDA sarebbe stato assente fino al 20 aprile, senza che lo sostituisse altro medico".* I giudici di secondo grado, quindi, hanno giustamente posto a carico del CAPASSO *"grave negligenza ... superficiale osservanza delle regole dell'arte medica"*, perché, in buona sostanza, pur essendo doverosamente consapevole del fatto che il detenuto, ammalato di una grave forma di epilessia cronica e dunque da trattare con adeguata terapia con continuità salvo il pericolo di danni cerebrali irreversibili - poi puntualmente verificatisi - non poteva contare sull'assistenza stabile del medico di reparto (assente per ferie e non sostituito, come pure puntualizzato nella decisione giurisprudenziale riportata) e necessitava di un farmaco di cui l'Istituto doveva essere approvvigionato con una specifica procedura (prevista dalla cd. Circolare Altavista, citata anche nella premessa in fatto) di cui un fondamentale passaggio competeva proprio al direttore sanitario; questi, poi, nel caso di specie, era venuto personalmente a conoscenza della situazione patologica estremamente preoccupante del Clemente, perché lo aveva visitato direttamente; nonostante tutto ciò, consentì che egli non venisse seguito con attenzione e, soprattutto, che non assumesse il farmaco di cui necessitava per sopravvivere, in buona sostanza lasciando che le sue condizioni si aggravassero

irreversibilmente.

Siffatto atteggiamento omissivo presenta con sconcertante evidenza i requisiti della colpa grave necessaria perché si configuri sul piano soggettivo la sussistenza dell'illecito amministrativo-contabile.

Per quanto concerne il LAUDA, poi, la stessa pronuncia della C.A. di Napoli ha evidenziato che, pur non risultando agli atti che egli sia mai stato avvisato al suo rientro dalle ferie (20 aprile) della presenza in Padiglione "Avellino" del detenuto epilettico abbisognevole di terapia - come più volte evidenziato sul diario clinico dal dr. Varriale, in particolare - *"né quel giorno, né nei giorni successivi - egli si informa, per conoscere se durante la sua assenza, non tutti i quattrocento detenuti del padiglione Avellino ma, qualcuno di quelli ammalati o qualcuno dei nuovi arrivati (quelli che, pur sottoposti sommaria visita all'ingresso in carcere, è buona norma visitare al successivo arrivo nel reparto di assegnazione - come lo stesso Lauda dice esser solito fare - trattandosi, appunto, del primo contatto con il loro medico di reparto) abbia avuto qualche particolare problema sanitario; solo il 24 aprile sottopone a visita il Clemente, colto dall'ennesima crisi, ma, anziché accertarsi (di fronte alle esplosive note registrate nel suo diario clinico: la dichiarazione, al momento dell'ingresso in carcere, di essere epilettico e di curarsi con la Dintospina; la inequivoca diagnosi ribadita, il giorno 16, dal CAPASSO e dal neurologo, dr. Zagara, con parallela e concorde prescrizione di quel farmaco; l'allarmata richiesta di intervento del "medico di reparto, con precedenza" e l'ancor più allarmata constatazione della mancata ripresa del*

*trattamento farmacologico, fatte dal dr. Varriale il giorno 20) che fosse finalmente e di nuovo iniziata la somministrazione della Dintospina e, in caso negativo, controllare e sollecitare la direzione sanitaria e l'ufficio contabilità, perché fosse disposto l'acquisto del medicinale immediatamente, o farne ancora la prescrizione e disporre l'acquisto diretto anche a sue spese, ed, alla fine, assicurarsi dell'assunzione di quello da parte del Clemente,...", semplicemente ne dispose il trasferimento al Centro Clinico San Paolo, con visita neurologica - del resto, già effettuata il 16 aprile dal dr. Zagaria - per poi disinteressarsene completamente al suo rientro in padiglione il 27 aprile, dove il Clemente restava, sempre privo di terapia adeguata, fino al 1 maggio, quando veniva colto da nuova e devastante crisi epilettica. "Anche nel suo caso (prosegue la C.A. di Napoli) l'ipotesi colposa contestata resta pienamente verificata ... essendo manifesta l'imperizia professionale, conclamata dal "pilatesco" atteggiamento, assunto nell'unica occasione in cui entrò in rapporto col detenuto; così come manifesto è il comportamento negligente tenuto già fino al 24 aprile ed, in maniera assai grave e sconcertante (dal momento che era stato proprio il LAUDA a spedire il Clemente al Centro Clinico San Paolo; sicché un'elementare forma di diligenza imponeva che seguisse l'evoluzione del caso, specialmente dopo la dimissione dall'ospedale del suo particolare "paziente"; ancora assegnato - e di fatto rientrato - al padiglione cui era addetto), dal 27 aprile in poi".*

La grave negligenza (nel trascurare che il Clemente venisse sottoposto alla terapia di cui necessitava) e l'evidente imperizia (nell'acquistare

consapevolezza della gravità del male che affliggeva il detenuto) dimostrate dal CAPASSO e dal LAUDA (in particolare, dal primo) vengono poste in particolare rilievo nella sentenza n. 2323/96 della C.A. di Napoli, le cui argomentazioni il Collegio pienamente condivide, ritenendo, pertanto, sussistente, nel caso all'esame, l'elemento soggettivo del dedotto illecito, individuabile come colpa grave, senza che sia neppure necessario, a tal fine, richiamare le specifiche disposizioni normative riguardanti l'assistenza sanitaria e la cura dei detenuti, come pure diligentemente ha fatto il requirente nell'atto introduttivo del giudizio, con argomentazioni riportate in sintesi nella premessa in fatto e che - comunque - sono senz'altro condivisibili.

**4.D.** Pur non dovendosi far luogo nei confronti dei convenuti all'applicazione del potere riduttivo dell'addebito - sul che soccorre quanto osservato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, nella sentenza n. 372/97, con cui è stata confermata la decisione della C.A. dianzi riportata, *“le attenuanti sono state negate a cagione della gravità del del fatto, dei precedenti penali (per il CAPASSO) e del comportamento susseguente al reato nei confronti della parte civile”* - deve, peraltro, riconoscersi efficacia determinativa del danno erariale indiretto (derivato, cioè, dal decesso del Clemente) anche al comportamento di altri sanitari dell'Istituto Penitenziario che hanno - anche solo occasionalmente - visitato il Clemente, senza curarsi che venisse assistito e che ricevesse adeguata terapia antiepilettica, quali, in particolare, il dr. Palladino, oltre al dr. Secchione ed al dr. Spera (cfr. diario clinico).

In ragione di tali considerazioni, si ritiene di dover procedere all'abbattimento del quaranta per cento dell'ammontare complessivo del danno pubblico, indicato al punto 4.A che precede (€ 158.257,69), dal che risulta l'addebitabilità al CAPASSO ed al LAUDA della somma di € 95.954,62, di cui - come richiesto dalla Procura e condiviso dal Collegio - i due terzi (€ 63.969,78) a carico di Domenico CAPASSO ed un terzo (€ 31.984,89) a carico di Nicola LAUDA.

5. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**La Corte de Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,**  
definitivamente pronunciando:

1. RIGETTA l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2. RIGETTA l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda;
3. RIGETTA la domanda di sospensione del giudizio;
4. CONDANNA i convenuti a risarcire il danno di € 95.954,62, previo abbattimento nella misura del 40% della somma di € 158.257,69, di cui € 31.984,89 a carico di Nicola LAUDA ed € 63.969,78 a carico di Domenico CAPASSO, oltre rivalutazione monetaria.

Dette somme saranno gravate di interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

I predetti soggetti sono, poi, tenuti al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in  
€.....

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno  
2007.

**IL REF. ESTENSORE**

**(Rossella Cassaneti)**

**IL PRESIDENTE**

**(Salvatore Staro)**



